



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023

Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022-e disposizioni sui termini dell'ordinanza n.18 del 31 agosto 2022.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2023, al n. 265;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato "Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018"), nonché le leggi da esso richiamate;

Visto l'articolo 1, comma 734, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il codice della protezione civile (d'ora in poi, codice) e, in particolare, il comma 2, che individua le finalità delle ordinanze da adottarsi nella fase emergenziale, tra cui, alla lettera c) "*l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento*" e alla lettera e) "*la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza*";

Visto altresì, l'art. 28, comma 1, lett. d) del codice che stabilisce l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza;

Dato atto che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. del 30 novembre 2022 n. 948, recante <<*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022>> e, in particolare, l'art. 4, comma 3, che prevede, in attuazione del citato art. 25, comma 2, lett. c) del codice, l'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'alluvione del 26 novembre 2022, nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun nucleo familiare e di euro 20.000,00 per ciascun impresa;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 948/2022, n. 4 del 30 dicembre 2022, e, in particolare, gli artt. 10 e seguenti, con i quali è stata data attuazione alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c) del codice;

Considerato altresì, che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del codice, le misure di immediato sostegno possono costituire anche anticipazione delle successive misure di cui all'art. 25, comma 2, lett. e) del codice, nonché di eventuali ulteriori contributi a qualunque titolo previsti;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche "*decreto-legge*");

Visto l'art. 5 – *ter* del decreto legge n. 186 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2023, n. 9 il quale prevede, al primo comma, che "*Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono esclusi dall'ambito di operatività del Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022*";

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 5 *ter*, comma 5 del decreto legge n. 186 del 2022, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario provvede anche mediante ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Letto il parere reso dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 13962 del 15



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

marzo 2023 con cui è stato precisato che: a) il contributo di euro 20.000,00 di cui all'art. 4, comma 3, OCDPC n. 948/2022, è *“finalizzato a concorrere alla ripresa delle attività economiche e produttive nella sua più vasta accezione, potendo essere esteso anche alla copertura degli oneri finalizzati a evitare l'eventuale aggravarsi della situazione di danneggiamento e deterioramento a seguito del verificarsi degli eventi emergenziali”*; b) lo stesso può costituire anche un'anticipazione delle misure di cui all'art. 25, comma 2, cit., lett. e); c) queste ultime sono di competenza del Commissario straordinario per il sisma 2017; **Visto** l'articolo 18, comma 1, lettera e) del decreto-legge 109 del 28 settembre 2018 e s.m.i., il quale prevede che il Commissario straordinario interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici, nonché il successivo comma 2, il quale stabilisce che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Visto l'articolo 36, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, come modificato dall'articolo 9-*vicies* del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, il quale stabilisce che *“I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività”*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'art. 13, comma 4-bis, che dispone che *“Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente”*;

Tenuto conto che:

- con ordinanza commissariale n. 18 del 31 agosto 2022, sono state approvate le *“Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini”*;
- dalla relazione tecnica predisposta dal Responsabile Coordinatore dell'Area finanziaria



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

della Struttura commissariale trasmessa dal Dirigente con nota prot. N. 1681 del 24.05.2023, risultano accertate economie, derivanti dall'attuazione delle precedenti ordinanze commissariali – e, in particolare, dell'ordinanza n. 18/2022 - nella misura di complessivi € 11.574.746,40;

- ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario è intestatario della contabilità speciale accesa presso la Tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

- ai sensi del comma 3-bis del citato art. 19, le somme disponibili sulla contabilità speciale e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate agli altri compiti affidati per legge al Commissario straordinario e, in particolare, a quelli previsti dall'art. 25, comma 2, lett. e) del codice, richiamati dall'art. 5 ter del decreto legge n. 186 del 2022, il quale, stabilisce, altresì, che nelle more dell'adozione del piano commissariale di interventi urgenti *“il Commissario straordinario provvede, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi per le più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario”*;

Considerato, pertanto, che le disponibilità in essere sulla contabilità speciale possono essere utilizzate anche per finanziare ulteriori interventi volti a favorire il primo ripristino del tessuto abitativo e la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche nelle aree colpite dagli eventi alluvionali e franosi eccezionali verificatisi a far data dal 26 novembre 2022, cui è preposto il Commissario straordinario ai sensi del citato articolo 5 ter del decreto legge n. 186 del 2022;

Ravvisata inoltre l'opportunità di destinare le predette somme per le altre attività previste dal richiamato art. 25, comma 1, lett. e) del codice, fermo restando il divieto di cumulo con le altre agevolazioni concesse con le precedenti ordinanze;

Considerato che, per quanto attiene agli interventi di recupero degli immobili privati, pubblici e produttivi danneggiati dagli eventi del 26 novembre 2022, occorre fare riferimento alla scheda AeDEI, predisposta, in attuazione dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 7/2023, ai fini della ricognizione e valutazione, da parte dei tecnici incaricati, dei danni, i cui esiti prevedono una classificazione corrispondente a livelli di danno di diversificata entità ed estensione, contraddistinte dalle lettere da A) ad E), con l'aggiunta della lettera-F) nei casi di criticità esterne all'edificio;

Ritenuto, altresì, alla luce delle risultanze dei rilevamenti operati, rendersi necessaria una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, definendo prioritariamente una procedura destinata a quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, sia sull'edificio che nelle aree esterne strettamente connesse, in modo da agevolare la ripresa delle normali condizioni di vita, per i cittadini e per le attività economiche danneggiate;

Valutato di dover procedere inizialmente alla esecuzione degli interventi di riparazione degli immobili privati e delle attività produttive con danni di non rilevante entità, come attestati dalla scheda AeDEI, con riserva di disciplinare con successivi provvedimenti gli



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione e pertanto escludendo, per il momento, gli edifici con esito E ed EF;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Vista l’Ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019 del Commissario Delegato recante “*Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017*”;

Vista l’Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 recante “*Misure per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell’isola di Ischia*”;

Accertata con il Dirigente della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6103 di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;

DISPONE

Articolo 1

(Riapertura dei termini previsti dall’ordinanza commissariale n. 18/2022)

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo previsto dal comma 4 dell’art.2 dell’Ordinanza n.18 del 31 agosto 2022 è individuato alla data del 31 luglio; si applicano alle nuove istanze le disposizioni contenute nella medesima Ordinanza n.18.

Articolo 2

(Disposizioni generali sui contributi alle abitazioni e alle imprese danneggiate dall’alluvione del 26 novembre 2022)

1. La presente ordinanza disciplina i criteri e le procedure per la concessione dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private adibite ad abitazione o ad attività economica e produttiva, danneggiate dagli eventi alluvionali del 26 novembre 2022, in attuazione delle finalità previste dall’art 25, comma 2, lett. e) del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, quali competenze attribuite al Commissario straordinario ai sensi dell’art 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022.
2. Le domande per l’ammissione ai contributi di cui al comma 1 possono essere presentate a decorrere dell’entrata in vigore della presente Ordinanza. L’istruttoria avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
3. Dall’importo dei contributi riconosciuti in attuazione della presente ordinanza va sempre



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

dedotto quanto già liquidato, a titolo di anticipazione, ai nuclei familiari e alle imprese ai sensi dell'art. 4 comma 3, dell'OCDPC n. 948/2022 e dell'art. 10 comma 2, lett. a) e b) dell'ordinanza del Commissario delegato n. 4/2022.

4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare la differenza tra il costo ammissibile a contributo e l'indennizzo assicurativo stesso.
5. Per gli interventi edilizi previsti dagli articoli 3 e 5 del presente provvedimento si applica la disciplina urbanistica ed edilizia di cui all'art.3 dell'Ordinanza n.17 del 31 maggio 2022, ferme restando le previsioni di cui all'articolo articolo 28 comma 1 lettera d) d.lgs n.1 del 2018.

Articolo 3

(Contributo per riparazione degli immobili privati)

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019 del Commissario Delegato e nell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, per gli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad abitazione che abbiano riportato danni di non rilevante entità come attestati dalla scheda AeDEI e con esclusione di quelli che abbiano riportato esito E ed EF, per i quali risulta che l'edificio e il contesto dell'area di sedime possono essere riportati alle condizioni di sicurezza pre-evento o migliorative, è concesso un contributo economico.
2. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle volte al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o rafforzamento locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti. In particolare, sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi relativi a: a) limitate porzioni di elementi strutturali verticali e orizzontali; b) finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura, pavimentazione rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere); c) serramenti; d) impianto elettrico, di riscaldamento/condizionamento e idrico-fognario; e) pertinenze direttamente funzionali all'edificio;
3. Il contributo economico massimo ammissibile, pari al 100% delle spese di cui al comma 2 è concesso nei limiti del costo parametrico calcolato come segue: 540 euro/mq, più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità strutturale fino a 130 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 130 e fino a mq 220 il costo parametrico si riduce a 450 euro/mq e per le superfici eccedenti i 220 metri quadrati il costo parametrico si riduce a 410 euro/mq. Tale costo parametrico è aumentato del 20% per i fabbricati aventi esclusivo uso residenziale in coerenza con la variazione dell'Indice generale Istat per i costi di costruzione di un fabbricato residenziale e con l'incremento dei prezzi delle materie prime. Inoltre, è riconosciuta la maggiorazione del 15%, percentuale massima desunta dal Prezziario unico della Regione Campania, vigente alla data della



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017*

presentazione del progetto, in ragione delle maggiori difficoltà relative agli interventi da eseguirsi in un contesto isolano.

4. Per le pertinenze strettamente funzionali all'edificio, di cui al comma 2 lettera e), il contributo massimo erogabile non può superare il 50% di quello previsto al comma 3 per l'immobile strettamente connesso.
5. Restano esclusi gli immobili ricadenti nelle aree interdette per effetto delle misure speditive di protezione civile, vigenti al momento della presentazione dell'istanza, il cui recupero sarà oggetto di successivo provvedimento.

Art. 4

(Contributo per la sostituzione di beni mobili ubicati in immobili ad uso abitativo e per la rimozione del rischio esterno)

1. È concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili adibiti ad abitazione, determinato nella misura massima di 600,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 3.000,00 euro.
2. Sono ammessi, nel contesto delle aree pertinenziali degli immobili privati o funzionali alle attività produttive, con le modalità di cui al successivo art. 7, anche interventi sui manufatti e/o sui versanti finalizzati al ripristino e alla rimozione dei pericoli determinati da cause esterne, direttamente connesse agli eventi del 26 novembre 2022, che ne hanno compromesso l'accesso e l'utilizzo in condizioni di sicurezza, anche migliorativi rispetto al preesistente, come riportato nelle schede AeDEI.
3. Gli interventi di cui al precedente comma 2, devono essere di pronta realizzazione e riguardare, rimozione di materiale da frana, muri di contenimento, recinzioni, modeste opere di presidio e protezione di scarpate limitrofe agli edifici, reti di distribuzione interne alle proprietà private ed interventi assimilabili.

Articolo 5

(Contributo per la riparazione degli immobili adibiti ad attività produttive)

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019 del Commissario Delegato e nell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, per gli interventi di riparazione degli immobili destinati ad attività produttive che abbiano riportato danni di non rilevante entità, come attestati dalla scheda AeDEI (o da analogo documento tecnico), e con esclusione di quelli che abbiano riportato esito E ed EF, per i quali risulta che l'edificio e il contesto dell'area di sedime possono essere riportati alle condizioni di sicurezza pre-evento o migliorative mediante la realizzazione di immediato ripristino, è concesso un contributo economico.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017*

2. Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle volte al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o rafforzamento locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili gli interventi relativi a: a) limitate porzioni di elementi strutturali verticali e orizzontali; b) finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura, pavimentazione rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere); c) serramenti; d) impianto elettrico, di riscaldamento/condizionamento e idrico-fognario; e) pertinenze direttamente funzionali all'edificio;
3. Il contributo economico massimo ammissibile, pari al 100% delle spese di cui al comma 2 è concesso nei limiti del costo parametrico calcolato come segue: 270 euro/mq, più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 130 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 130 e fino a mq 220 il costo parametrico si riduce a 225 euro/mq e per le superfici eccedenti i 220 metri quadrati il costo parametrico si riduce a 205 euro/mq. Tale costo parametrico è aumentato del 25% per gli edifici alberghieri e con tipologia costruttiva assimilabile ad abitativo in coerenza con la variazione dell'Indice generale Istat per i costi di costruzione di un fabbricato residenziale e con l'incremento dei prezzi delle materie prime. Inoltre, è riconosciuta la maggiorazione del 15%, percentuale massima desunta dal Prezziario unico della Regione Campania, vigente alla data della presentazione del progetto, in ragione delle maggiori difficoltà relative agli interventi da eseguirsi in un contesto isolano.
4. Per le pertinenze strettamente funzionali all'attività produttiva, di cui al comma 2 lettera e), il contributo massimo erogabile non può superare il 50% di quello previsto al comma 3 per l'immobile strettamente connesso.
5. Restano esclusi gli immobili ricadenti nelle aree interdette per effetto delle misure speditive di protezione civile, vigenti al momento della presentazione dell'istanza, il cui recupero sarà oggetto di successivo provvedimento.

Articolo 6

(Contributo per il ristoro dei danni alle scorte e ai beni mobili strumentali)

1. È previsto un contributo nella misura del 100% del danno accertato in favore delle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali, compresi i beni mobili registrati, per effetto degli eventi alluvionali del 26 novembre 2022. A tali fini, si applicano gli articoli da 28 a 36 dell'ordinanza commissariale n. 18/2022, in quanto compatibili.
2. Al fine di favorire la ripresa dell'attività è previsto un contributo in favore delle imprese che si delocalizzano temporaneamente, per effetto degli eventi alluvionali del 26



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

novembre 2022. A tali fini, si applicano gli articoli da 18 a 26 dell'ordinanza commissariale n. 18/2022, in quanto compatibili, fermo restando che il contributo erogabile è commisurato al minor costo tra il rapporto €/mq, tra vecchia e nuova sede ed il costo della locazione sostenuto dall'impresa che si delocalizza.

3. Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato 1 all'Ordinanza 18 del 31 agosto 2022, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 7

(Procedimento per la concessione dei contributi di cui agli artt. 3 e 5)

1. L'istanza di concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, eccettuati quelli di cui agli artt. 4 e 6, è presentata dai soggetti legittimati, per il tramite del professionista incaricato, a mezzo pec, ovvero con altre modalità individuate con successivo decreto del Commissario straordinario, al Comune interessato e alla Struttura commissariale. Ai fini di cui sopra, il professionista incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del DPR 380 del 2001.
2. I contributi sono concessi a domanda del soggetto interessato per il tramite del professionista incaricato a favore dei soggetti di cui all'articolo 21 del decreto-legge 109 del 2018, nonché in caso di cessione del bene oggetto di contributo successivamente alla data del 22 novembre 2022, alternativamente al cedente ovvero al cessionario.
3. Il professionista incaricato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 109 del 2018, allega alla richiesta di contributo, sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge una relazione tecnica contenente:
 - a) La dichiarazione asseverata attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti all'alluvione del 26 novembre 2022, con allegata la scheda AeDEI, ove disponibile, o l'ordinanza di sgombero;
 - b) i dati dell'immobile e/o delle aree oggetto di intervento, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), asseverando che l'intervento sotto il profilo urbanistico ed edilizio sia conforme alle previsioni di cui all'art.3 dell'Ordinanza n.17 del 22 maggio 2022 ed inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;
 - c) una puntuale descrizione dei danni, con riferimento alle unità immobiliari interessate e/o agli elementi esterni, specificando se gli stessi abbiano ad oggetto gli elementi strutturali e/o di finitura, gli impianti e i serramenti con dettagliata indicazione delle misure e/o quantità effettivamente danneggiate;
 - d) la descrizione dettagliata degli interventi previsti, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, stimandone il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base del prezzario regionale o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzari approvati da enti pubblici, camere



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA;

- e) l'attestazione, nel caso di spese già sostenute, in merito alla congruità delle stesse con i prezzari ufficiali, producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari; la documentazione comprovante la spesa sostenuta ed il relativo pagamento, in parte o totale, devono essere allegate alla perizia asseverata;
- f) l'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell'indennizzo se richiesto, di cui al comma 4 dell'art.2.

La relazione tecnica deve essere corredata dai moduli B1 e C1 di cui all'ODCPC 948 del 2022, nonché dalle planimetrie, grafici e fotografie pre-intervento e, post-intervento qualora gli stessi fossero stati già realizzati;

4. Il Comune territorialmente competente provvede all'esame della completezza e regolarità della documentazione relativa alla domanda presentata, sulla base delle attestazioni previste dal precedente comma 2; lo stesso comune provvede all'istruttoria dell'istanza comunicando al Commissario il proprio parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nella presente Ordinanza e, in particolare in ordine alla:
 - a. condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione o ad immobile adibito ad esercizio di impresa;
 - b. sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione tecnica e l'evento alluvionale del 26 novembre 2022;
 - c. regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile, limitatamente alla parte oggetto di intervento;
 - d. completezza della documentazione;
 - e. rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale;
 - f. congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato
5. E' facoltà del comune, in relazione alla tipologia dell'intervento edilizio, nel caso lo stesso comporti l'acquisizione di pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, chiedere la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.6 dell'Ordinanza n.17 del 31 maggio 2022.
6. La Struttura commissariale, entro i successivi trenta giorni, provvede all' esame della domanda di contributo e sulla base del parere istruttorio dei Comuni emana il decreto di concessione del contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dalla presente Ordinanza.
7. Nel termine perentorio di 4 mesi decorrente dalla data di approvazione della domanda di contributo, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, gli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere ultimati e nei successivi trenta giorni deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Il



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

contributo spettante è corrisposto direttamente all'impresa affidataria dei lavori ovvero al beneficiario nella misura del 20% all'approvazione della istanza di contributo, 70% a seguito della presentazione del primo SAL redatto al raggiungimento del 70% dei lavori, e il restante 10% ad emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 8
(Controlli e sanzioni)

1. La Struttura commissariale procede con cadenza mensile, a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
2. Fermo e impregiudicato quanto stabilito all'art. 7, quarto e quinto comma, in ogni fase del procedimento, il Commissario può effettuare o disporre, anche a campione, eventualmente avvalendosi della Guardia di finanza, in attuazione del protocollo d'intesa di cui all'art. 7 dell'OCDPC n. 951/2022, appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Commissario straordinario l'eventuale perdita dei requisiti successivamente al provvedimento di concessione.
4. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi.
5. Il beneficiario è, in tutto o in parte, dichiarato decaduto dal contributo concesso nel caso in cui:
 - a) venga accertato che in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda, ovvero la perdita successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti;
 - c) non consenta lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 del presente articolo. Ferme le conseguenze di legge, anche penale, nella ipotesi di cui alla superiore lett. a), i procedimenti di decadenza, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati dal Commissario nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990. Il Commissario provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti dei beneficiari.
6. In caso di decadenza dal contributo, il beneficiario restituisce alla gestione commissariale, con versamento sulla contabilità speciale, l'importo del contributo riscosso maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017*

Articolo 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 19, del decreto-legge 28 settembre 2019, n. 109, nei limiti di quanto stabilito all'art. 1, comma 737 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Le economie accertate sugli stanziamenti pregressi, di cui all'Ordinanza n.18 del 31 agosto 2022 esistenti sulla contabilità speciale, quantificati in € 11.574.746,40 sono destinate, ai sensi di cui all'art. 19 comma 3 bis, del decreto-legge n. 109 del 2018, alle finalità di cui alla presente ordinanza.
3. Ove non risultino ancora accreditate, ai sensi dell'art. 11 dell'OCDPC n. 948/2022, le risorse necessarie al finanziamento delle prime misure di sostegno economico previste dall'art. 4 comma 3 della suddetta ordinanza, il Commissario straordinario provvede a liquidare agli aventi diritto le somme relative ai contributi di cui sopra, unitamente a quelle derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, impiegando gli stanziamenti esistenti nella contabilità speciale di cui all'art. 19 d.l. n. 109/2018, salvo recupero dei corrispondenti oneri a valere sulle risorse previste dal contesto emergenziale.

Articolo 10
(Efficacia)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti.
2. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione post-sisma e quelle emergenziali e per consentire l'immediata applicazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini